



## **COMUNE DI ROTONDI** **(Prov. di Avellino)**

# **Regolamento di Assistenza**

### **TITOLO I - FINALITA' DELL'ASSISTENZA** **ARTICOLO 1**

1. Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate.

### **TITOLO II - FORME E LIMITI DELL'ASSISTENZA** **ARTICOLO 2**

1. Il Comune eroga sussidi di assistenza alle famiglie ed ai singoli che risiedono nel territorio comunale e si trovano nelle condizioni di disagio economico previsto nel successivo Art. 6.
2. I sussidi vengono erogati, a secondo delle rispettive necessità, nelle forme seguenti:
  - sussidi continuativi ordinari e straordinari
  - sussidi occasionali o eccezionali
  - esoneri parziali o totali dal pagamento di servizi comunali

### **ARTICOLO 3**

1. Ciascun soggetto può usufruire contemporaneamente anche di più forme di sussidio purché il valore complessivo delle erogazioni non spinga il reddito oltre i limiti previsti per godere dei sussidi stessi.

### **ARTICOLO 4**

1. Ogni anno l'Amministrazione comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali. La stessa, aggiunta al valore delle prestazioni rese (esonero dal pagamento dei diversi servizi ecc.) costituisce il tetto massimo delle contribuzioni erogabili e deve essere ripartita tra tutti i soggetti che avendone le condizioni ne facciano richiesta.

### **TITOLO III - REQUISITI E MODALITA' PER GODERE DELL'ASSISTENZA**

#### **ARTICOLO 5**

2. Ai fini della fruizione dei sussidi assistenziali, per la determinazione della situazione economica familiare, si applicano le direttive previste dal D.Lgs. 109/98, dal DPCM 221/99 e dal D.Lgs. 30/2000 che riguardano i criteri unificati di valutazione della situazione economica per i soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
3. I limiti di reddito per l'accesso ai sussidi assistenziali sono indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
4. Possono altresì essere erogati sussidi di carattere occasionale od eccezionale a coloro che, pur possedendo redditi superiori per la fruizione dei sussidi, abbiano affrontato spese straordinarie e documentabili di carattere non voluttuario e non procrastinabile. In questo caso, la decisione è riservata alla Giunta che vi provvede con motivata deliberazione.
5. Hanno altresì diritto ad un sussidio coloro che, sulla base di motivata relazione della competente autorità sanitaria, sono inseriti in attività lavorativa tendente a favorirne il recupero sociale. L'inserimento anzidetto si attua compatibilmente con le disponibilità di idonei luoghi di lavoro e nei limiti dei fondi iscritti a bilancio.

### **ARTICOLO 6**

1. I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal precedente Art. 5 possono inoltrare richiesta di sussidio da erogarsi nelle forme previste all'Art. 2 del presente regolamento.
2. La domanda deve essere rivolta all'ufficio assistenza del Comune di Rotondi per:
  - ottenere sussidi economici sotto forma di contributi assistenziali, continuativi, straordinari o eccezionali che siano:
    - per la fornitura di eventuali prestazioni strumentali;
    - per rimborsi vari;
    - per l'esonero totale o parziale dal pagamento dei servizi Mensa scolastica;

- per la richiesta del rimborso parziale per l'acquisto dei libri scolastici agli studenti delle scuole medie inferiori;
  - per contributi una tantum
3. La domanda deve essere redatta su apposito stampato e deve essere sottoscritta dal richiedente, ad essa va allegato l'attestato ISEE .
  4. La domanda non potrà in ogni caso essere accettata se priva della documentazione prevista ed indicata nello stampato.

## **ARTICOLO 7**

1. Le domande, presentate e raccolte con le modalità descritte al precedente Art. 5, entro il giorno successivo vengono trasmesse all'ufficio assistenza affinché predisponga le schede informatiche per i nuclei familiari di fatto interessati. I diversi uffici dovranno inoltre comunicare le diverse provvidenze assistenziali concesse per il costante aggiornamento delle schede stesse.
2. L'ufficio competente accerta se esistono o meno le condizioni per l'erogazione del sussidio richiesto.
3. Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego, del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni.
4. La domanda di assistenza deve essere annualmente rinnovata mentre l'ufficio può provvedere semestralmente alla verifica del perdurare delle condizioni di bisogno.
5. La verifica che la revisione avviene mediante richiesta di ulteriore documentazione agli interessati ovvero tramite gli organismi informativi del comune.
6. In ogni caso, la concessione dei benefici cessa in qualsiasi momento vengano meno le condizioni che li determinarono.

## **TITOLO IV - EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA**

### **ARTICOLO 8**

1. Sulla base della somma appositamente stanziata in bilancio, valutate le domande già ricevute ed il resoconto dell'anno precedente, la Giunta Comunale provvede ad erogare i sussidi monetari in misura compatibile con lo stanziamento disponibile. Con gli stessi criteri, la Giunta Comunale provvede altresì ad autorizzare la fornitura di sussidi sotto forma di beni strumentali ed esoneri, totali o parziali, dal pagamento di servizi comunali.
2. Ciascun ufficio competente a ricevere la domanda di sussidio provvede anche all'istruttoria della pratica restandone responsabile fino alla definizione.

### **ARTICOLO 9**

1. I contributi, nei limiti della somma appositamente iscritta a bilancio, vengono prioritariamente erogati alle persone sole ed ai nuclei familiari i cui componenti sono inabili al lavoro.
2. Non ne hanno diritto quanti ricevano da altri Enti contributi o prestazioni finalizzati all'assistenza domiciliare. Non ne hanno altresì diritto coloro che abbiano parenti

conviventi od obbligati ai sensi dell'art. 433 del CC che possano assicurare adeguata assistenza.

### TABELLA A

#### LIMITI DI REDDITO AL DI SOTTO DEI QUALI INTERVIENE ASSISTENZA COMUNALE

| Componenti nucleo familiare | Famiglia normale | Vedovo/a<br>celibe/nubile | Famiglia con<br>inabile >75% | Vedovo/a con<br>inabile <75% |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 persona                   | -----            | € 335,49                  | -----                        | -----                        |
| 2 persone                   | € 510,49         | € 561,54                  | € 765,75                     | € 816,78                     |
| 3 persone                   | € 624,29         | € 686,37                  | € 936,41                     | € 998,83                     |
| 4 persone                   | € 781,14         | € 859,23                  | € 1.094,79                   | € 1.168,59                   |
| 5 persone                   | € 910,26         | € 1.001,31                | € 1.223,95                   | € 1.310,04                   |
| 6 persone                   | € 1.033,28       | € 1.136,62                | € 1.346,92                   | € 1.445,36                   |
| 7 persone                   | € 1.153,22       | € 1.268,55                | € 1.466,889                  | € 1.580,67                   |

3. I predetti limiti di reddito sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.
4. I redditi sono ottenuti dividendo per 12 la somma dei redditi lordi annui prodotti da tutti i componenti la famiglia di fatto.
5. Per ogni persona in più appartenente al nucleo familiare, oltre le 7 previste in tabella, deve essere considerata una somma aggiuntiva di € 77,47 mensili se si tratta di una famiglia normale ovvero di € 85,22 qualora il capofamiglia sia vedovo/a, celibe o nubile.
6. Qualora in famiglia esistono altri inabili totali oltre il primo, al reddito previsto per questo tipo di famiglia deve essere aggiunta una somma di € 258,23 per ciascuno di essi.
7. I redditi si intendono al netto della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto con il limite massimo di:
  - Euro 51,65 per famiglie di 1 o 3 componenti;
  - Euro 77,47 per famiglie di 3 o 4 componenti;
  - Euro 103,29 per famiglie con 5 o più componenti.